



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Linee guida EBA sulla gestione e monitoraggio del credito

PMI: Linee guida di Confindustria per la rendicontazione di sostenibilità

Nuovi chiarimenti Inail relativi ai termini della tutela infortunistica da COVID-19 in occasione di lavoro

COVID-19: prestiti con garanzia pubblica inclusi nello schema relativo agli ACC

Parere del Garante privacy sulla qualificazione soggettiva dell'OdV

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Giustificato il rifiuto alla stipula del contratto definitivo in caso di trasferimento di un immobile privo dei certificati di abitabilità

Contratto di apprendistato simulato: il rapporto di lavoro è qualificabile come ordinario

Forma del trasferimento fiduciario di partecipazioni in società con patrimonio immobiliare

Linee guida EBA sulla gestione e monitoraggio del credito

EBA – Guidelines on loan origination and monitoring, del 29 maggio 2020

L'EBA ha pubblicato le linee guida relative alla concessione del credito, le quali individuano standard rigorosi e prudenti che banche e intermediari finanziari dovranno adottare per l'assunzione, la gestione e il monitoraggio del rischio di credito, garantendo, al contempo, un'adeguata protezione dei consumatori. In particolare, le linee guida sono volte a: i) individuare con chiarezza i corretti standard da adottare nei processi decisionali e nei sistemi di controllo interno per la concessione del credito; ii) specificare i criteri per la valutazione del merito creditizio, differenziando tra finanziamenti erogati ai consumatori, alle microimprese, alle PMI e alle grandi imprese. Le linee guida troveranno applicazione dal 30 giugno 2021, tuttavia, per i prestiti già erogati è previsto un differimento al 30 giugno 2022.

[torna su](#)

PMI: Linee guida di Confindustria per la rendicontazione di sostenibilità

Confindustria – “Linee guida per la rendicontazione di sostenibilità per le PMI” del 21 maggio 2020

Confindustria, attraverso la pubblicazione delle linee guida per la rendicontazione di sostenibilità, ha fornito un documento di supporto per le PMI italiane che desiderino intraprendere volontariamente un processo di autoanalisi sul proprio livello di sostenibilità e di presa di coscienza della valenza strategica. Il documento individua alcune modalità attraverso cui approcciarsi alla responsabilità sociale, secondo un percorso graduale, in grado di gestire nella maniera più efficace un cambiamento di prospettiva che passi dal rivedere il modello di business, illustrando, conseguentemente, gli innumerevoli benefici che possono derivare da tale scelta. In particolare, per aiutare gli imprenditori italiani in questo percorso evolutivo, Confindustria ha scelto di agire attraverso due vie: i) cercando di dotare le imprese di uno strumento accessibile ed efficace, in grado di valorizzare quello che di sostenibile le stesse imprese già fanno, ma che non comunicano attraverso la rendicontazione; ii) fornendo alle PMI un set di riferimenti normativi, di documenti e di standard di rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e di sviluppo sostenibile descritti e resi fruibili nelle diverse parti del documento.

[torna su](#)

PMI: Linee guida di Confindustria per la rendicontazione di sostenibilità

Confindustria – “Linee guida per la rendicontazione di sostenibilità per le PMI” del 21 maggio 2020

Confindustria, attraverso la pubblicazione delle linee guida per la rendicontazione di sostenibilità, ha fornito un documento di supporto per le PMI italiane che desiderino intraprendere volontariamente un processo di autoanalisi sul proprio livello di sostenibilità e di presa di coscienza della valenza strategica. Il documento individua alcune modalità attraverso cui approcciarsi alla responsabilità sociale, secondo un percorso graduale, in grado di gestire nella maniera più efficace un cambiamento di prospettiva che passi dal rivedere il modello di business, illustrando, conseguentemente, gli innumerevoli benefici che possono derivare da tale scelta. In particolare, per aiutare gli imprenditori italiani in questo percorso evolutivo, Confindustria ha scelto di agire attraverso due vie: i) cercando di dotare le imprese di uno strumento accessibile ed efficace, in grado di valorizzare quello che di sostenibile le stesse imprese già fanno, ma che non comunicano attraverso la rendicontazione; ii) fornendo alle PMI un set di riferimenti normativi, di documenti e di standard di rendicontazione specifici in tema di sostenibilità e di sviluppo sostenibile descritti e resi fruibili nelle diverse parti del documento.

[torna su](#)

PROVEDIMENTI
NORMATIVI APPROVATI

COVID-19: prestiti con garanzia pubblica per inclusi nello schema relativo agli ACC

Banca d'Italia – Comunicato Stampa del 20 maggio 2020

Banca d'Italia, per favorire l'utilizzo dei prestiti a garanzia e incentivare il credito alle piccole e medie imprese, ha ampliato lo schema relativo agli *Additional Credit Claims* (ACC), includendo anche l'idoneità dei prestiti con garanzia pubblica previsti dalle misure emergenziali introdotte in ragione della diffusione del virus COVID-19. Nello specifico, potranno essere conferiti in garanzia: i) i prestiti assistiti dalle garanzie introdotte dal D.L. n. 23/2020 per far fronte all'emergenza COVID-19 rilasciate da SACE e dal Fondo per le PMI; ii) i prestiti erogati alle imprese per i cui debitori è disponibile solo la valutazione statistica, priva cioè dell'analisi qualitativa, prodotta dal sistema interno della Banca d'Italia di valutazione della qualità creditizia (ICAS), anche se singolarmente conferiti in garanzia; iii) i prestiti all'interno dei portafogli di crediti alle imprese, a prescindere dalla probabilità di insolvenza attribuita al debitore; iv) i prestiti erogati sotto forma di factoring pro-solvendo, e non solo di factoring pro-soluto come fino ad oggi possibile, sia nello schema ordinario sia in quello temporaneo degli ACC. Resta fermo che possono essere conferiti in garanzia solo i prestiti "performing" sia all'atto del conferimento che durante tutta la durata dello stesso. Le suddette misure entreranno in vigore il 25 maggio 2020 e saranno applicate, salvo ulteriori proroghe, fino a settembre 2021.

[torna su](#)

Parere del Garante privacy sulla qualificazione soggettiva dell'OdV

Garante per la protezione dei dati personali – parere sulla qualificazione soggettiva ai fini privacy degli Organismi di Vigilanza del 12 maggio 2020

Il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere in commento, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la controversa qualificazione soggettiva degli Organismi di Vigilanza ai fini privacy. Superando le tesi che qualificavano l'OdV quale Titolare o Responsabile del trattamento, il parere rilasciato dal Garante per la protezione dei dati personali afferma che "l'OdV, pur essendo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, non possa essere considerato autonomo titolare del trattamento (art. 4 n.7 del Regolamento), considerato che i compiti di iniziativa e controllo propri dell'OdV non sono determinati dall'organismo stesso, bensì dalla legge che ne indica i compiti e dall'organo dirigente che nel modello di organizzazione e gestione definisce gli aspetti relativi al funzionamento compresa l'attribuzione delle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza (art. 6, commi 1 e 2 D.Lgs. 231/2001)". Pertanto, a prescindere dalla circostanza che i membri che compongono l'OdV siano interni o esterni, quest'ultimo deve essere considerato in ogni caso "parte dell'ente" e di conseguenza non può essere ritenuto "persona giuridicamente distinta dal Titolare, ma che agisce per conto di quest'ultimo" (art. 28 del Regolamento n. 679/2016).

[torna su](#)

Giustificato il rifiuto alla stipula del contratto definitivo in caso di trasferimento di un immobile privo dei certificati di abitabilità

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 20 maggio 2020, n. 9226

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha ritenuto giustificato il rifiuto del promissario acquirente relativo alla stipula del contratto definitivo avente ad oggetto il trasferimento di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, i predetti certificati devono ritenersi essenziali, considerato che l'acquirente ha interesse ad ottenere la proprietà di un immobile idoneo ad assolvere la propria funzione economico-sociale e a soddisfare i bisogni che hanno indotto all'acquisto, e cioè la fruibilità e la commerciabilità del bene. A riguardo, la Suprema Corte ha specificato che la formula “*non c'è il certificato di abitabilità*”, contenuta all'interno del testo del contratto preliminare, non implica un'espressa rinuncia del promissario acquirente a vedersi consegnato all'atto della stipula della vendita il documento attestante l'agibilità dell'immobile oggetto del preliminare.

[torna su](#)

Contratto di apprendistato simulato: il rapporto di lavoro è qualificabile come ordinario

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza del 20 maggio 2020, n. 9286

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento ha stabilito che il contratto di apprendistato, in comprovata assenza di un piano formativo e della mancata formazione del lavoratore, deve essere ritenuto simulato e, di conseguenza, il rapporto di lavoro andrà qualificato come ordinario, a tempo indeterminato. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'elemento costitutivo del contratto di apprendistato è rappresentato dall'obbligo del datore di lavoro di garantire un'effettiva formazione professionale finalizzata all'acquisizione, da parte del tirocinante, di una qualifica professionale.

[torna su](#)

Forma del trasferimento fiduciario di partecipazioni in società con patrimonio immobiliare

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 19 maggio 2020, n. 9139

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che il trasferimento fiduciario di partecipazioni societarie, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio sociale, non richiede la forma scritta né per la sua validità (c.d. *ad substantiam*) né per fini probatori (c.d. *ad probationem*). Ad avviso della Suprema Corte, innanzitutto, tale cessione non determina il trasferimento dei diritti immobiliari dal socio cedente a quello cessionario, restando, quest'ultimi, nella titolarità della società. In secondo luogo, è necessario considerare che il *pactum fiduciae*, con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è equiparato al contratto preliminare e che per esso l'art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo. Di conseguenza, essendo il contratto di cessione di quote a forma libera, il relativo patto fiduciario non soggiace al rispetto del requisito della forma scritta, né *ad substantiam* né *ad probationem tantum*.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 809132232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it